

TAR Sicilia – Catania, Sezione Quarta, Sentenza n. 2277 del 28 luglio 2026

Appalti di servizi – RTI – Cumulo dei requisiti con limite del possesso in capo all'esecutrice –
Dichiarazione quota percentuale del totale delle prestazioni – Necessaria iscrizione all'ANGA

Pubblicato il 28/07/2026

N. 02277 /2026 REG.PROV.COLL.

N. 01432/2026 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2026, proposto da (...) S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sia in proprio che nella qualità di capogruppo/mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con (...) S.p.a., in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio fisico eletto presso il suo studio in (...) e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC (...);

contro

(...) -OMISSIS- Provincia, non costituita in giudizio;

(...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (...), presso i cui uffici domicilia in (...);

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) della comunicazione di esclusione trasmessa dalla CUC a mezzo della piattaforma telematica in data 3 luglio 2026 (Esportazione Comunicazione del 03/07/2026, ore 12:45:55 – ID #3487), con la quale la stazione appaltante ha disposto la non ammissione alla successiva fase di gara dell'operatore economico plico n. 1 – il RTI costituendo (...) S.r.l. (mandataria) / (...) S.p.A. (mandante) – nell'ambito della procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica nel Comune di -OMISSIS-” – importo complessivo € 32.350.582,55 oltre IVA – CUP (...) – CIG (...);

b) di tutti i verbali di gara, non conosciuti, nella parte in cui hanno disposto o proposto l'esclusione del RTI ricorrente;

c) ove e per quanto occorrer possa, della richiesta di soccorso istruttorio comunicata in data 22 giugno 2026;

d) in via subordinata e *in parte qua*, del disciplinare di gara e, in particolare, del punto 6.1, lett. b), ove interpretato nel senso di imporre a ciascun componente del raggruppamento, a prescindere dal riparto interno delle prestazioni, il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 9 e 10/A;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, occorrendo, il provvedimento di aggiudicazione eventualmente medio tempore intervenuto e gli atti di ammissione degli altri

concorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'(...);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2026 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi il difensore della parte ricorrente e l'Avvocatura erariale per la parte resistente, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 7 luglio 2026 la deducente ha rappresentato quanto segue. Con bando pubblicato dalla Centrale unica di committenza della Regione Siciliana per conto della (...) -OMISSIS- Provincia è stata indetta la procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento settennale del servizio di gestione integrata, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta, e del servizio di spazzamento nel territorio del Comune di -OMISSIS-, per l'importo complessivo di € 32.350.582,55 oltre IVA. Alla procedura ha partecipato il costituendo RTI di tipo orizzontale tra (...) S.r.l. (capogruppo/mandataria, quota del 60%) e (...) S.p.a. (mandante, quota del 40%); nella domanda di partecipazione le quote sono state riferite, in modo unitario e indistinto, al “*totale delle prestazioni oggetto d'appalto*”, con identica descrizione cumulativa delle prestazioni per entrambe le imprese, senza alcuna assegnazione specifica, in capo alla mandante, delle attività per le quali la *lex specialis* richiede l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali nelle categorie

9 e 10/A. La mandataria (...) S.r.l. è iscritta al predetto albo, tra l'altro nella categoria 1 classe A, nella categoria 9 classe D e nella categoria 10b classe C, come dichiarato nel DGUE, iscrizioni di classe superiore a quella minima (classe E) richiesta dalla legge di gara, mentre la mandante (...) S.p.a. è iscritta al predetto albo per le categorie pertinenti al servizio di igiene urbana oggetto principale dell'affidamento, come dichiarato nel DGUE.

Nel DGUE della mandataria, parte II, sezione D (Subappalto), il concorrente ha dichiarato espressamente di voler subappaltare *“Tutti i servizi oggetto della presente procedura di gara, previsti nel CSA e nella documentazione tecnica di gara, nella misura massima del 49% e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente”*; analoga dichiarazione, *per relationem*, è stata resa dalla mandante.

Con comunicazione del 22 giugno 2026 la stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio chiedendo di *“produrre certificato Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di (...) S.p.A. che attesti iscrizione alla Categoria 9, classe E) o superiore e Categoria 10/A, classe E) o superiore”*; con nota di riscontro tempestivamente trasmessa, il RTI ha rappresentato - in termini meramente esplicativi - che la mandante non avrebbe eseguito direttamente le attività soggette all'obbligo di iscrizione nelle categorie 9 e 10/A, le quali sarebbero state eseguite dalla mandataria, in possesso delle relative iscrizioni in classe adeguata, e/o da operatori qualificati in virtù della dichiarazione di subappalto già resa in offerta, sicché il requisito risultava integralmente garantito in capo agli effettivi esecutori, evidenziando in subordine, che comunque era stata anche fatta dichiarazione di subappalto.

Ad abundantiam è stata resa una dichiarazione integrativa dell'atto d'impegno ove si specificava:

- a) che le prestazioni rientranti nella categoria 9 (bonifica di siti) e nella categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto) dell'albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'art. 6.1, lett. b), del disciplinare di gara, sarebbero state eseguite integralmente ed esclusivamente da (...) S.r.l., unico operatore del raggruppamento iscritto all'albo per le predette categorie nelle classi prescritte (categoria 9 in classe D e categoria 10B in classe C);
- b) che (...) S.p.a. non avrebbe eseguito alcuna attività rientrante nelle categorie 9 e 10 dell'albo nazionale dei gestori ambientali;
- c) che dette prestazioni, marginali e non costituenti l'oggetto principale dell'appalto, sono interamente ricomprese nella maggiore quota del 60% di esecuzione della mandataria;
- d) che la dichiarazione costituiva mera specificazione qualitativa della ripartizione interna delle prestazioni, senza alcuna modifica delle quote di partecipazione ed esecuzione, né dei soggetti, del costituendo raggruppamento; ciò in conformità al punto 6.4 del disciplinare.

Con la comunicazione del 3 luglio 2026 è stata disposta l'esclusione del RTI, assumendo che: il requisito di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali dovrebbe essere posseduto "da ciascun componente del raggruppamento che esegue il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, in coerenza con la quota di esecuzione ad essa assegnata" e che l'art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 impone che ogni impresa esecutrice possieda l'iscrizione nella categoria richiesta in classe sufficiente a coprire il tonnellaggio riconducibile alla propria quota; le dichiarazioni rese in sede di soccorso istruttorio integrerebbero una modifica sostanziale, inammissibile, dell'offerta; la volontà di ricorrere al subappalto c.d. qualificato avrebbe dovuto essere dichiarata già in sede di offerta, ove sarebbe stata dichiarata unicamente la volontà di ricorrere al "diverso istituto" del

subappalto facoltativo.

Con l'atto introduttivo del giudizio, dunque, la società ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.

1.1. Si è costituito in giudizio l'(...), che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della medesima Amministrazione regionale, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio; in subordine, la parte resistente ha chiesto di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

1.2. In vista della celebrazione dell'udienza cautelare la parte ricorrente ha depositato memoria.

1.3. Alla camera di consiglio del giorno 21 luglio 2026, presenti il difensore della parte ricorrente e l'Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, il Collegio, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., si è riservata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2026, per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.

2. In via preliminare il Collegio disattende l'eccezione di difetto di legittimazione dell'Amministrazione regionale frapposta con memoria depositata in data 16 luglio 2026.

Premessa, sul piano normativo, la disciplina della legge reg. Sic. 12 ottobre 2023, n. 12, che ha modificato il contenuto della precedente legge reg. Sic. 12 luglio 2011, n. 12 nonché, per la gestione delle gare per l'affidamento dei servizi per la raccolta dei rifiuti, la disciplina racchiusa nell'art. 15 della legge reg. Sic. 8 aprile

2010, n. 9, risulta palese che il provvedimento di non ammissione impugnato è stato adottato dalla Centrale unica di committenza regionale: ne consegue che non sussistono valide ragioni per disporre l'estromissione dal giudizio dell'Amministrazione regionale resistente, con sua conseguente piena legittimazione a contraddire (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 1 aprile 2026, n. 1026).

3. Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di *Violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.12; Violazione e falsa applicazione del punto 6.1, lett. B), del disciplinare di gara; Travisamento dei fatti e dei presupposti; Eccesso di potere per difetto di istruttoria.*

Per la parte ricorrente, in sintesi, il provvedimento impugnato fonda l'esclusione su una lettura dell'art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 che non contiene affatto la regola secondo cui “*ogni impresa esecutrice deve possedere l'iscrizione nella categoria richiesta in una classe sufficiente a coprire il quantitativo di (tonnellaggio) ad essa riconducibile in base alla propria quota di esecuzione/partecipazione*” in quanto, al contrario, consacra, per gli appalti di servizi, il principio del cumulo dei requisiti in capo al raggruppamento nel suo complesso, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ferma la necessità che il soggetto che in concreto esegue la prestazione possieda i requisiti per essa prescritti.

Aggiunge l'esponente che la giurisprudenza formatasi sul nuovo codice ha chiarito che, negli appalti di servizi e forniture, il cit. art. 68, comma 11, non ha introdotto il principio della necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione/esecuzione dei singoli componenti del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva, restando la regola quella del possesso del requisito in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, salva diversa e specifica

previsione della legge di gara; inoltre, il rinvio all'Allegato II.12, che pone la regola della corrispondenza tra qualificazione e quota, opera – come reso palese dalla sua stessa rubrica e dal suo oggetto – per i soli appalti di lavori (all'uopo l'esponente ha richiamato il quesito n. 2972 del 29 ottobre 2024 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti).

Per la deducente, poiché (...) S.p.a. non aveva assunto, né espressamente né implicitamente, l'esecuzione delle prestazioni soggette a iscrizione all'albo in questione nelle categorie 9 e 10/A, non poteva configurarsi alcuna carenza di qualificazione in capo alla stessa; inoltre, la *lex specialis* (punto 6.1, lett. b), del disciplinare) richiede l'iscrizione all'albo “*da ciascun componente del raggruppamento che esegue il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, in coerenza con la quota di esecuzione ad essa assegnata*”, in coerenza all'art. 68, comma 11, cit..

Per la parte ricorrente, in assenza di un'assegnazione specifica alla mandante delle prestazioni riconducibili alle categorie albo nazionale dei gestori ambientali 9 (bonifica di siti) e 10/A (di carattere accessorio e marginale rispetto all'oggetto principale dell'appalto), non sarebbe configurabile alcuna carenza di qualificazione atteso che la domanda di partecipazione recava, per entrambe le componenti, una descrizione cumulativa e indistinta delle prestazioni, con la sola indicazione delle quote percentuali (60% – 40%) riferite al “*totale delle prestazioni oggetto d'appalto*”, e che la mandataria è iscritta all'albo nella categoria 9 in classe D e nella categoria 10b in classe C, ed è dunque pienamente idonea a eseguire l'intero compendio delle prestazioni (accessorie) soggette a dette iscrizioni.

Infine, per la deducente il chiarimento reso in sede di soccorso istruttorio - «*le prestazioni accessorie le esegue la mandataria, che è qualificata*» - non ha fatto

che confermare una situazione di qualificazione già esistente e completa al momento dell'offerta, esplicitando e chiarendo come già l'ATI aveva stabilito di ripartire i singoli servizi, lasciando alla mandataria questi residui e marginali servizi accessori.

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. Occorre premettere che nella domanda di partecipazione (pag. 3) alla procedura di gara in questione il procuratore della (...) S.r.l. ha dichiarato che

- quanto ai *“servizi di gestione integrata di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, con il metodo porta a porta, servizio di spazzamento, gestione del Centro Comunale di Raccolta e altri servizi come meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto, nell'elaborato 1 -piano di intervento e nella documentazione tecnica di gara”* - il *“60% del totale delle prestazioni oggetto d'appalto”* sarebbe stato eseguito da (...) S.r.l. capogruppo/mandataria, mentre il *“40% del totale delle prestazioni oggetto d'appalto”* sarebbe stato eseguito da (...) S.p.a. mandante.

È bene precisare che nei campi editabili presenti a pag. 3 della domanda di partecipazione era data la possibilità di indicare la “parte” ovvero la “percentuale” del servizio che sarebbe stato eseguito dagli operatori economici e, nel caso in esame, il dichiarante ha scelto di indicare - nei suddetti termini - le percentuali di esecuzione *“del totale delle prestazioni oggetto d'appalto”* (si ribadisce: 60% (...) S.r.l.; 40% (...) S.p.a.).

Orbene, il provvedimento di non ammissione impugnato, dopo aver richiamato la sopra citata domanda di partecipazione nonché il punto 6.1), lett. b), della *lex specialis* e l'art. 68, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha evidenziato che *“(...) non possiede l'iscrizione all'ANGA categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti nonostante abbia dichiarato in domanda di eseguire tutti i*

servizi, anche “altri servizi come meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto, nell'elaborato I - piano di intervento e nella documentazione tecnica di gara” per i quali è richiesta iscrizione categorie 9 e 10/A” e che le dichiarazioni rese a seguito di soccorso istruttorio “di fatto hanno determinato la modifica sostanziale dell'offerta presentata”, trattandosi di dichiarazioni “da intendersi modificative e sostitutive rispetto le dichiarazioni contenute negli atti di gara al momento dell'offerta, di cui deve essere garantita l'immodificabilità sostanziale”.

Infine, per il provvedimento avverso, sono parimenti inammissibili e/o irrilevanti ai fini della qualificazione “le dichiarazioni integrative rese in seguito al soccorso istruttorio di volere la società (...) accedere all'istituto del subappalto qualificato riguardo i servizi rientranti nelle categorie 9 e 10/A , in quanto il concorrente avrebbe dovuto dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto qualificato, per supplire al requisito di qualificazione mancante, già in sede di offerta, ove è stata dichiarata unicamente la mera volontà di ricorrere al diverso istituto del subappalto facoltativo”.

3.1.2. Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 68, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.122”.*

La giurisprudenza ha evidenziato che *“alla stregua dell'interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell'art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023, per gli*

appalti di servizi e forniture, la regola generale suppletiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte da parte dei singoli raggruppati esecutori” (cfr., più di recente, Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2026, n. 4770).

Orbene, il disciplinare di gara (art. 6.4., pagg. 14 e 15) prevede espressamente che *“Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 di cui al punto 6.1) lett. b) deve essere posseduto:*

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE che esegue il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, in coerenza con la quota di esecuzione ad essa assegnata.*
- ai sensi dell’art. 68, comma 11 del D.lgs. 36/2023, ogni impresa esecutrice deve possedere l’iscrizione nella categoria richiesta in una classe sufficiente a coprire il quantitativo di rifiuti (tonnellaggio) ad essa riconducibile in base alla propria quota di esecuzione/partecipazione”.*

Sempre la giurisprudenza più recente ha rimarcato il principio di diritto secondo cui, nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, gli operatori economici costituiti o costituendi in raggruppamento temporaneo, possono partecipare alle gare se nel loro insieme posseggano i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale, delle quali, entrambe, è consentito il cumulo dei requisiti, *“fermo restando che il materiale esecutore, sia esso mandante o mandataria, deve possedere il prescritto requisito, tecnico o economico”* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 13 aprile 2026, n. 2355). Nel caso in esame, tuttavia, la mandante (...) S.p.a. è stata espressamente indicata quale esecutrice del

“40% del totale delle prestazioni oggetto d’appalto”, senza esclusione, dunque, di quelle parti del servizio che richiedono l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti; in capo alla stessa difetta il predetto requisito, in contrasto, dunque, con la disciplina che impone che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Invero, nello specificare le prestazioni che sarebbero state eseguite dalle singole imprese interessate - in caso di esito vittorioso della procedura di gara - la parte ricorrente non ha proceduto ad una indicazione, in termini descrittivi, delle singole “parti” del servizio, avendo invece proceduto ad una indicazione generale, in termini percentuali, delle quote di riparto delle prestazioni che - in difetto di ulteriori precisazioni - non possono che essere quelle complessivamente contemplate dalla disciplina di gara (come sopra evidenziato, nella suddetta dichiarazione si fa riferimento al 60% ovvero al 40% *“del totale delle prestazioni oggetto d’appalto”*).

Rileva il Collegio che pur potendo il dichiarante, nella domanda di partecipazione, specificare le “parti del servizio” che sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici, nulla è stato detto nello specifico in punto di assegnazione delle prestazioni richiedenti l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti.

In ragione del carattere omnicomprensivo (quanto alle prestazioni) della dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione, non può la parte ricorrente successivamente pretendere di escludere le c.d. prestazioni accessorie in questione dalla “sfera di esecuzione” della mandante.

Invero, *“l’obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto all’interno del R.T.I. [...] soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle*

imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 aprile 2025, n. 412).

4. Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di *Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023; Eccesso potere per contraddittorietà manifesta, travisamento e sviamento: le dichiarazioni rese in riscontro al soccorso istruttorio non hanno modificato l’offerta.*

L’esponente, in sintesi, lamenta che è privo di fondamento il provvedimento impugnato che qualifica le dichiarazioni rese dal RTI in riscontro al soccorso istruttorio come “modificative e sostitutive” delle dichiarazioni di gara e, come tali, inammissibili; dopo aver chiarito che la stazione appaltante ha attivato una richiesta di chiarimento che rientra tipologicamente nella funzione del soccorso procedimentale, la deducente ha osservato che richiedere alla componente del RTI di specificare quale impresa eseguirà le prestazioni soggette a iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali non è modificazione dell’offerta, ma acquisizione di informazioni chiarificatrici.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza formatasi sull’istituto del soccorso istruttorio nel nuovo codice dei contratti pubblici, la parte ricorrente ha evidenziato che nel caso in esame è stata proprio la stazione appaltante a sollecitare i chiarimenti sulla distribuzione interna delle prestazioni e la stessa stazione appaltante, avendo attivato la procedura di soccorso, non può poi utilizzare le risposte ottenute come elemento fondante dell’esclusione, in violazione del principio di buona fede procedimentale *ex art. 5 d.lgs. 36/2023* e dei canoni di leale collaborazione *ex art. 101, comma 3, dello stesso codice.*

Evidenzia la deducente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese in sede di soccorso non hanno inciso su alcuno degli elementi che definiscono l'offerta in quanto: le quote di partecipazione al raggruppamento (60% - 40%) sono rimaste invariate; l'offerta tecnica e l'offerta economica sono rimaste invariate; la composizione soggettiva del raggruppamento è rimasta invariata; il RTI si è limitato a chiarire - a fronte di una descrizione delle prestazioni resa in domanda in termini cumulativi e indistinti - che le prestazioni accessorie soggette a iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 9 e 10/A sarebbero state eseguite dalla componente qualificata (la mandataria) ovvero mediante il subappalto già dichiarato in offerta.

Per l'esponente, dunque, la fattispecie in esame è strutturalmente diversa da quella esaminata dalla giurisprudenza sull'immodificabilità delle quote.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza formatasi sulla questione della ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate, la parte ricorrente ha evidenziato che nell'art. 68 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non è più presente la distinzione tra ATI verticale ed orizzontale, con la conseguenza che, anche in base ad una interpretazione in chiave retrospettiva, in assenza di una predeterminazione delle modalità esecutive dell'oggetto dell'appalto da parte della stazione appaltante ciò che rileva è esclusivamente il rispetto dei principi della qualificazione complessiva del raggruppamento e della responsabilità solidale di tutti i partecipanti, in attuazione, in definitiva, del principio del risultato codificato dall'art. 1, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Come specificato dalla giurisprudenza, poi, si tratta di un principio che, unitamente a quello della fiducia (art. 2 del nuovo codice), rappresenta comunque principio già immanente dell'ordinamento.

Inoltre, previo richiamo alla giurisprudenza sul principio di massima partecipazione, la parte ricorrente ha sostenuto che doveva essere consentito, nel

pieno rispetto dell'immutabilità delle quote percentuali di esecuzione, di chiarire la ripartizione interna (cosa stia dentro il 60% della mandataria e cosa dentro il 40% della mandante), chiarimento puntualmente reso in sede di riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, mettendo in evidenza, di contro, che i precedenti che negano l'operatività del soccorso istruttorio in materia di ripartizione delle quote riguardano fattispecie in cui il concorrente, per il tramite del soccorso, aveva inteso modificare le percentuali di partecipazione o di esecuzione dichiarate in offerta.

Peraltro, conclude l'esponente, in passato la giurisprudenza ha osservato che una modesta rettifica delle quote di esecuzione rispetto a quelle dichiarate di partecipazione al raggruppamento non può incidere solo sull'affidabilità del raggruppamento, ma ancor più non può modificare il regime della responsabilità del raggruppamento soprattutto nei casi di sostanziale associazione temporanea di tipo orizzontale, trattandosi nel caso di specie di una differente quota di esecuzione dello stesso servizio nel quale la mandataria aveva già dichiarato una quota di esecuzione superiore a quella della mandante.

4.1. Il motivo è infondato.

4.1.1. In primo luogo, occorre osservare che il soccorso istruttorio ha riguardato i seguenti profili:

- produzione della garanzia provvisoria;
- produzione del certificato albo nazionale dei gestori ambientali di (...) S.p.a. che attesti iscrizione alla categoria 9, classe E) o superiore e categoria 101/A, classe E) o super.

Si rivela, pertanto, infondata la contestazione di violazione del principio di buona fede, della tutela dell'affidamento e del canone di leale collaborazione da parte dell'Autorità procedente, che si è limitata a chiedere - in sede di soccorso

istruttorio - le succitate produzioni documentali e ha tratto le conseguenze note (non ammissione dell'operatore economico) in ragione del mancato possesso da parte di (...) S.p.a. dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti *“nonostante abbia dichiarato in domanda di eseguire tutti i servizi, anche “altri servizi come meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto, nell'elaborato 1 - piano di intervento e nella documentazione tecnica di gara”* per i quali è richiesta la detta iscrizione.

4.1.2. In secondo luogo, va rammentato che l'impegno ad eseguire l'appalto, sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara perché in questo modo le imprese raggruppate formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell'Amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l'esecuzione del contratto e la corrispondente misura dei requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso; ne consegue che questo impegno non può essere modificato in corso di gara, attraverso il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante (soccorso istruttorio che non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori contenuti nell'offerta perché sarebbe altrimenti alterato il principio della *par condicio* tra i concorrenti). Tale impostazione ermeneutica rimane confermata anche nella disciplina del soccorso istruttorio delineata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che, a differenza del previgente codice, vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101) amplificandone l'ambito, la portata e le funzioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2025, n. 4526 e, più di recente, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 3 marzo 2026, n. 319; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2025, n. 10427).

Inoltre, la possibilità di modifica successiva delle quote di esecuzione dei lavori,

ammessa (previa autorizzazione della stazione appaltante) dall'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non esclude affatto (ma anzi postula) la necessità che la *“suddivisione indicata nell'offerta sia corretta e completa e dunque la necessità che le quote riferite nell'offerta a ciascuna impresa siano “stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato”, non potendo la suddetta facoltà di eventuale modifica successiva, in fase di esecuzione, costituire una sorta di rimedio postumo all'incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell'offerta”* (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 aprile 2025, n. 412).

4.1.3. Orbene, deve essere ribadito che essendo stata indicata - nella domanda di partecipazione - la mandante (...) S.p.a. quale esecutrice del *“40% del totale delle prestazioni oggetto d'appalto”*, senza esclusione, dunque, di quelle parti del servizio che richiedono l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti (pur potendo il dichiarante procedere ad una indicazione, in termini descrittivi, delle singole “parti” del servizio), proprio dal carattere omnicomprensivo (quanto alle prestazioni) della dichiarazione *de qua*, resa in sede di domanda di partecipazione, discende che la specificazione postuma che le prestazioni soggette ad iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti sarebbero state eseguite dalla sola capogruppo/mandataria (ovvero mediante il subappalto già dichiarato in offerta: su tale ultimo aspetto cfr. *infra*) si sostanzia inevitabilmente in una (inammissibile) modifica postuma dell'offerta.

In sintesi, la specificazione dell'operatore economico successiva all'attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione ha determinato una inammissibile modificazione della ripartizione interna delle prestazioni, posto che

ha finito per “traslare” l’integrale esecuzione delle prestazioni soggette ad iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti in capo alla capogruppo/mandataria, mentre in parte le stesse prestazioni, in base alla domanda di partecipazione, avrebbero dovuto essere eseguite dalla mandante.

4.1.4. Quanto al c.d. principio del risultato si rinvia all’esame del prossimo motivo di gravame, *infra*, dovendosi però subito precisare che - per condiviso orientamento giurisprudenziale - lo stesso non può essere interpretato in maniera antitetica rispetto al principio di legalità; infatti, l’applicazione del principio del risultato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza e non prevale sul principio di *par condicio competitorum*, che richiede l’applicazione uniforme e uguale per tutti delle regole della gara eventualmente eterointegrate dalle norme imperative vigenti in materia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795).

4.1.5. Deve essere ribadito, infine, che “*l’impegno ad eseguire l’appalto, sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara*” e che “*questo impegno non può essere modificato in corso di gara*” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2025, n. 4526).

5. Con il terzo motivo ha dedotto i vizi di *Violazione degli artt. 1 (principio del risultato) e 5 (buona fede e affidamento) del D.Lgs. n. 36/2023; Eccesso di potere per sproporzione e irragionevolezza manifesta; Difetto di motivazione*.

Lamenta la parte ricorrente, in sintesi, che l’esclusione colpisce un raggruppamento la cui capacità di eseguire integralmente e a regola d’arte le prestazioni non è stata posta in dubbio sul piano sostanziale: infatti, la mandataria

possiede iscrizioni all'albo nazionale dei gestori ambientali in classi superiori a quelle minime richieste per tutte le categorie rilevanti e la mandante possiede le iscrizioni pertinenti al servizio di igiene urbana; inoltre il raggruppamento ha dichiarato in offerta il ricorso al subappalto per tutte le prestazioni nei limiti di legge ed entrambe le componenti vantano comprovata esperienza pluriennale in servizi analoghi, documentata nei rispettivi DGUE. In tale contesto, secondo l'esponente, l'espulsione per un insussistente vizio dichiarativo si pone in contrasto con il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 nonché con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Inoltre il provvedimento, conclude l'esponente, è carente sul piano motivazionale, non essendosi l'Amministrazione confrontata con gli argomenti svolti in sede di riscontro al soccorso istruttorio, né con il dato – decisivo – del possesso, in capo alla mandataria, delle iscrizioni all'albo nazionale dei gestori ambientali in classe adeguata a coprire l'integralità delle prestazioni soggette a dette iscrizioni.

5.1. Il motivo è infondato.

5.1.1. In primo luogo, va ribadito – in ordine alla disposta non ammissione - quanto già osservato ai punti 3.1. e seguenti e 4.1. e seguenti in Diritto.

5.1.2. Inoltre, ribadendosi che l'applicazione del principio del risultato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza e che, comunque, non può mai prevalere sul canone della *par condicio competitorum*, che richiede l'applicazione uniforme e uguale per tutti della *lex specialis* di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9802), va evidenziato che l'impegno assunto - quanto alla ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo - ha valore vincolante nei rapporti reciproci e nei confronti dell'Amministrazione e che, ad eventuali errori, non può essere posto

rimedio perché sarebbe altrimenti alterato il principio della *par condicio* tra i concorrenti.

Per le stesse ragioni non possono dirsi vulnerati i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

5.1.3. Sul piano motivazionale, inoltre, l'itinerario logico-giuridico articolato nel provvedimento avversato appare esaustivo e lascia emergere in modo chiaro le ragioni che hanno condotto l'Autorità emanante a disattendere le argomentazioni e le osservazioni di parte.

5.1.4. Con riferimento al ricorso al subappalto si rinvia all'esame del successivo motivo di gravame, *infra*.

6. Con il quinto motivo sono stati dedotti i vizi di *Violazione e falsa applicazione dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023; Violazione dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (tassatività delle cause di esclusione); Violazione del principio del favor participationis; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in relazione alla ritenuta inidoneità della dichiarazione di subappalto resa in offerta*.

Per l'esponente, in sintesi, l'assunto secondo cui il concorrente avrebbe dovuto dichiarare "già in sede di offerta" la volontà di ricorrere al subappalto c.d. qualificato, laddove sarebbe stata dichiarata "unicamente la mera volontà di ricorrere al diverso istituto del subappalto facoltativo" è erroneo, in fatto e in diritto.

In fatto, nel DGUE, parte II, sezione D, il concorrente ha dichiarato di voler subappaltare "*tutti i servizi oggetto della presente procedura di gara, previsti nel CSA e nella documentazione tecnica di gara, nella misura massima del 49%*", dichiarazione che, per la sua onnicomprensività, include anche le prestazioni per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 9 e 10/A.

In diritto, il subappalto c.d. necessario o qualificante si differenzia da quello facoltativo sul piano funzionale, ma non nella natura giuridica, sicché non può postularsene, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico neppure sotto il profilo della forma della dichiarazione; per l'esponente, la giurisprudenza ha di recente ribadito che, a fronte di una documentazione di gara che non preveda un'apposita e distinta dichiarazione sul ricorso al subappalto necessario, è sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, con l'indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare, e che una lettura formalistica che conduca all'esclusione in assenza di una causa esplicitata viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, oltre che il *favor participationis*.

Inoltre, ha osservato la deducente, il disciplinare di gara non prescrive affatto che debba essere specificata la natura del subappalto (se facoltativo o necessario), a pena d'esclusione, purché la relativa dichiarazione, anche se generica, sia stata fatta.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza formatasi in materia, la deducente ha osservato che nessuna disposizione della *lex specialis* – né alcuna norma primaria – impone al concorrente di qualificare espressamente come “necessario” o “qualificato” il subappalto dichiarato, né di distinguere, nella dichiarazione, le prestazioni soggette ad iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, con la conseguenza che la sanzione espulsiva applicata si risolve nell'introduzione di una causa di esclusione atipica, in violazione dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023; inoltre, tale esplicita volontà poteva esser precisata anche in sede di soccorso istruttorio.

6.1. Il motivo è infondato.

6.1.1. A pag. 6 del documento di gara unico europeo (DGUE) di (...) S.r.l.

(analoghi sono i contenuti del DGUE di (...) S.p.a.), in relazione al quesito “D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 119 DEL CODICE SUBAPPALTO) - Subappalto L’operatore economico intende o è obbligatorio subappaltare parte del contratto a terzi?”, risulta barrata la casella “Sì” e all’ulteriore specificazione “In caso affermativo indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare:” viene così precisato: “Tutti i servizi oggetto della presente procedura di gara, previsti nel CSA e nella documentazione tecnica di gara, nella misura massima del 49% e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente”. Inoltre, a pag. 25 del medesimo DGUE di (...) S.r.l. (analoghi sono i contenuti del DGUE di (...) S.p.a.), dopo la dicitura “Quota di subappalto L’operatore economico intende eventualmente o è obbligato a subappaltare la seguente quota (espressa in percentuale) dell’appalto. Si noti che se l’operatore economico ha deciso o deve subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione D” è stato specificato quanto segue: “49% nel rispetto della normativa vigente”.

6.1.2. Premesso quanto sopra e precisato che nell’ambito della partecipazione ad una procedura di gara, ogni concorrente, secondo il principio di autoresponsabilità, è tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria documentazione, essendo tenuto ad operare con scrupolo e diligenza, per costante giurisprudenza, nelle ipotesi in cui il concorrente è privo del requisito di gara, “è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi [...] al fine di supplire al requisito mancante”. Invero, il subappalto necessario, o qualificante, presenta delle

peculiarità rispetto al subappalto ordinario, atteso che in quest'ultima ipotesi, l'affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale, essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, mentre il subappalto necessario si caratterizza per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualificazioni relative alla lavorazioni previste dal bando, sicché il subappalto si configura necessario; dunque *“Alla luce delle funzioni assolte dal subappalto qualificante rispetto a quello facoltativo, il concorrente è tenuto, in sede di presentazione dell'offerta a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. Quindi l'operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto necessario”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99).

Con la dichiarazione di subappalto “necessario” *“il concorrente non si limita [...] a far riserva della possibilità di eseguire una parte dei lavori tramite subappaltatore, ma vuol far valere i requisiti di quest'ultimo al fine di soddisfare le previsioni partecipative contenute nella lex specialis, su cui la stazione appaltante è chiamata a svolgere tutte le verifiche funzionali (anzitutto) alla gara”*; ne deriva che in tal caso l'indicazione del ricorso al subappalto ai fini dell'integrazione dei requisiti di gara *“configura una vera e propria manifestazione di volontà da parte dell'operatore, che incide sulla stessa conformazione funzionale del concorrente e sulla correlata modulazione dei requisiti, anche ai fini della corrispondente verifica da parte dell'amministrazione. Il che si pone del resto in coerenza con i principi in base ai quali - in particolare, ai fini dell'integrazione dei requisiti nell'ambito dei Rti - non è l'astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche*

successivamente alla presentazione delle domande”; conseguentemente, *“la mera dichiarazione di voler far ricorso al subappalto non può determinare di per sé l’impiego e la spendita di detto subappalto al fine d’integrare i requisiti di gara”* (cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2026, n. 2635).

In definitiva, nella dichiarazione di subappalto necessario viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto facoltativo, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, *“che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”* (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 9 febbraio 2026, n. 2445).

Ne discende che in difetto di indicazione specifica, una mera dichiarazione di voler far ricorso al subappalto - come nel caso in esame - non può determinare di per sé l’impiego e la spendita di detto subappalto al fine d’integrare i requisiti di gara.

Inoltre, la mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99).

Sul punto, anche l’Autorità di settore richiede, ai fini del subappalto qualificante o necessario, una dichiarazione non generica (ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione delibera n. 85 dell’11 marzo 2026).

All’uopo non è neppure necessario che la *lex specialis* detti una disciplina puntuale sulla dichiarazione esplicativa della volontà di ricorrere al subappalto qualificante o necessario, in quanto, si ribadisce, la dichiarazione di subappalto necessario costituisce una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 6 maggio 2025, n.

642).

7. Con l'ultimo motivo sono stati dedotti, *in via subordinata*, i vizi di *Illegittimità in parte qua del punto 6.1, lett. B), del disciplinare di gara. Violazione dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023; Violazione dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023; Violazione dei principi eurounitari in materia di raggruppamenti (art. 19 Direttiva 2014/24/UE).*

In sintesi, per la parte ricorrente, ove il punto 6.1, lett. b), del disciplinare dovesse essere interpretato - come mostra di ritenere la stazione appaltante - nel senso di imporre a ciascun componente del raggruppamento, a prescindere dal riparto interno delle prestazioni e dalla dichiarazione di subappalto, il possesso dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 9 e 10/A, la clausola sarebbe essa stessa illegittima e va impugnata *in parte qua*, unitamente al provvedimento applicativo, in quanto: contrasterebbe con l'art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, che riferisce il possesso dei requisiti prescritti per la singola prestazione al solo esecutore della medesima; introdurrebbe una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, in violazione dell'art. 10, comma 2, del codice; si porrebbe in contrasto con i principi eurounitari di proporzionalità e di apertura del mercato, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che osta a oneri di qualificazione individuale non giustificati da ragioni oggettive e proporzionate.

L'obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali nelle categorie 9 e 10/A in capo a ciascuna componente del raggruppamento, a prescindere dall'esecuzione effettiva delle relative prestazioni, non risponde del resto ad alcuna esigenza oggettiva e proporzionata.

Sempre in via subordinata, alla luce dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023 la mancata qualificazione come "necessario" del subappalto nel DGUE - in assenza

di qualsiasi previsione della *lex specialis* che lo richiedesse a pena di esclusione - integra l'ipotesi di causa di esclusione atipica vietata dalla norma.

Infine, per la parte ricorrente, l'esclusione di un raggruppamento temporaneo la cui piena capacità esecutiva non è mai stata messa in discussione per un asserito vizio puramente dichiarativo e formale, si pone in insanabile contrasto con il principio del risultato.

7.1. Il motivo è infondato.

7.1.1. La clausola contestata è conforme alla previsione del più volte citato art. 68, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che impone al “*materiale esecutore, sia esso mandante o mandataria*” di “*possedere il prescritto requisito, tecnico o economico*” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 13 aprile 2026, n. 2355).

Va ribadito, invero, che la mandante (...) S.p.a. è stata espressamente indicata nella domanda di partecipazione quale esecutrice del “*40% del totale delle prestazioni oggetto d'appalto*”, senza esclusione, dunque, di quelle parti del servizio che richiedono l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali categoria 9 e categoria 10/A o equipollenti; in capo alla stessa, tuttavia, difetta il predetto requisito, in contrasto, dunque, con la disciplina che impone che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Inoltre, sulla inidoneità della dichiarazione di subappalto ai fini di interesse si rinvia ai punti 6.1. e seguenti in Diritto.

Ne discende che nessuna delle dedotte violazioni sono riscontrabili nel caso in esame.

7.1.2. Inoltre, la declaratoria di nullità delle clausole di una procedura di gara per violazione del principio di tassatività si riferisce a quelle clausole che impongono

adempimenti formali e non riguarda, pertanto, prescrizioni che attengono ai requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 febbraio 2026, n. 223).

7.1.3. Sui limiti di operatività del c.d. principio di risultato si rinvia *supra*, precedenti punti 4.1.4. e 5.1.2. in Diritto.

8. In conclusione, stante l'infondatezza delle censure articolate il ricorso deve essere respinto.

9. La natura interpretativa delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere, Estensore

Paola Anna Rizzo, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe

Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO